



COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45/CC

OGGETTO: Applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e determinazione aliquote per l'anno di imposta 2026

L'anno **duemilaventicinque**, addì **diciotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **20:00** nella sala delle adunanze.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
BALBO Alessandra	Sindaco	X	
BINELLO Andrea	Vice Sindaco	X	
BERGADANO Umberto	Assessore	X	
CAMERA Valeriano	Consigliere	X	
PARUSSO Emiliana	Consigliere	X	
CIRAVEGNA Elena	Consigliere	X	
LONGHINI Silvia	Consigliere	X	
ROSA Arturo	Consigliere	X	
CAIRONE Biagio	Consigliere	X	
CAREGLIO Pamela	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr. CARAFA Vincenzo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **BALBO Alessandra** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e determinazione aliquote per l'anno di imposta 2026

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Ritenuto opportuno modificare le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11 del TUIR approvato con il

D.P.R. n. 917/1986, così come modificato, all'art. 1, comma 2, del Legge 30 dicembre 2024, n. 207:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 28.000	0,60%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,65%
Oltre € 50.000	0,80%

Ritenuto opportuno considerare una previsione di entrata di € 205.000,00 per l'anno 2026, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza amministrativa ex art.49, c 1 D.lgs. 267/2000 e s.m.i. come da ultimo modificato dall'art. 3, c.1, lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, reso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49, 1 comma D.lgs. 267/2000 e s.m.i. come da ultimo modificato dall'art. 3, c.1, lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Con n. nove voti favorevoli ed un astenuto nella persona del consigliere Bergadano Umberto

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, le modifiche al Regolamento Comunale relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di approvare per l'anno **2026** le seguenti aliquote differenziate dell'Addizionale comunale all'IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 28.000	0,60%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,65%
Oltre € 50.000	0,80%

- 3) di quantificare presuntivamente in € 205.000,00 il gettito per l'anno 2026 derivante dall'applicazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1;
- 4) di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, entro il termine previsto dalla Legge.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente è resa immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
BALBO Alessandra

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr. CARAFA Vincenzo

E' copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Corneliano d'Alba, li 20/12/2025
CARAFA Vincenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE Dr.